Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5545 R1	1° dicembre 2004	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione della legislazione
sul messaggio 22 giugno 2004 concernente la nomina, per un nuovo periodo di due anni, di un giudice straordinario presso la Pretura penale (modifica LOG)

Col messaggio n. 5545 il Consiglio di Stato chiede al Parlamento di approvare il disegno di legge concernente la nomina, per un ulteriore periodo di due anni, di un Giudice straordinario presso la Pretura penale.
Tale disegno di legge non va, a nostro avviso, approvato, e la nomina non va concessa.
La figura del Giudice straordinario era infatti stata creata in concomitanza con l'istituzione della Pretura penale (riforma della LOG approvata dal Gran Consiglio il 25 marzo 2002 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2003) allo scopo di smaltire il lavoro straordinario legato alla creazione di questo nuovo organo (cfr. messaggio 5545: "[…] la nomina di questo magistrato è stata giustificata dall'esigenza di evitare che l'istituendo nuovo tribunale si ritrovi (sic) sommerso dai casi pendenti presso il Tribunale penale cantonale e le Preture distrettuali").
Ora, tale lavoro straordinario è stato smaltito, e le pendenze liquidate, per dichiarazione pubblica dello stesso Giudice straordinario (cfr. *LaRegione*, martedì 10 ottobre 2004, pag. 15).
Già questa circostanza da sola sarebbe sufficiente per rispondere negativamente alla richiesta formulata dal Governo nel messaggio n. 5545.

In realtà, come è emerso dai dibattiti, dai colloqui e dalle informazioni assunte dalla Commissione della Legislazione, ciò che viene richiesto non è un Giudice *straordinario* incaricato di svolgere il lavoro *straordinario,* bensì un Giudice *ordinario* per svolgere il lavoro *ordinario.* Dunque un potenziamento in piena regola. Il buon funzionamento della Pretura penale, ha in sostanza argomentato in Commissione il Presidente avv. Kraushaar, sarebbe a rischio se il Giudice straordinario non venisse (ri)nominato. E neppure sarebbe possibile demandare il carico lavorativo di spettanza dell'(eventuale) Giudice straordinario (ri)nominato ai Pretori di Valle. I quali, cifre degli incarti in entrata e in uscita alla mano, hanno sostenuto davanti alla Commissione della Legislazione di non essere materialmente in grado di assumerselo. Va da sé che la Commissione della legislazione non ha i mezzi per verificare, al di là delle nude cifre fornite dai diretti interessati - il cui significato è in ogni caso relativo - la veridicità di tali affermazioni. Non si vuole qui comunque metterle in dubbio.
Né ha molto senso, se non con la motivazione-alibi di voler "salvare le forme", la richiesta, da parte del Consiglio di Stato, di un mandato *straordinario della durata di due anni*. Tale richiesta viene infatti formulata sapendo già fin d'ora - poiché si tratta per l'appunto di svolgere il lavoro *ordinario* - che alla scadenza del mandato eventualmente concesso, ne verrebbe richiesto subito un altro.

1.0064

Anche senza voler mettere in dubbio le necessità della Pretura penale, la quantità di incarti che quest'ultima è chiamata ad affrontare, o la complessità degli stessi (i casi di cosiddetti "penale minore" possono notoriamente contemplare istruttorie non facili), riteniamo che non sia opportuno, viste le necessità di contenere la spesa pubblica, procedere a nuove nomine presso la Pretura penale senza prima aver svolto un **esame globale dei bisogni di personale del settore penale della Magistratura ticinese:** Ministero pubblico, GIAR, Magistratura dei minorenni, Corti penali del Tribunale d'appello, e la stessa Pretura penale.
Alla luce dell'evoluzione degli incarti, e tenendo conto sia del trasferimento di competenze dalla Magistratura cantonale a quella federale, sia del numero di collaboratori giuristi non giudicanti a disposizione, occorre stabilire *quali siano le reali necessità dell'organico di ciascun settore della giustizia penale ticinese*. Al proposito si può osservare che la situazione attuale si presenta molto meno critica di quella degli anni Novanta.
L'obiettivo dell'operazione citata deve essere quello di garantire al cittadino una giustizia "giusta" ed in tempi adeguati, ma contemporaneamente anche quello di razionalizzare l'impiego di magistrati, prevedendo trasferimenti da settori in cui la necessità è diminuita ad altri dove i bisogni d'organico sono maggiori.
Si tratta, anche in questo caso, della famosa "razionalizzazione delle risorse", di cui tutti parlano, ma che nessuno vuole concretizzare.

Un esame serio e approfondito dei reali bisogni della giustizia penale ticinese è necessario ed urgente. In mancanza di tale esame, non è sensato procedere a nuove nomine in quest'ambito (in particolare se si tratta di nomine straordinarie-permanenti come quella di cui al messaggio n. 5545); nomine che otterrebbero il risultato - che nessuno sembra volere, a parole; ma nei fatti? - di gonfiare ulteriormente l'apparato statale cantonale. Questo quando magari le forze in più che pare necessitino alla Pretura penale (ma anche ad altri settori della giustizia) si potrebbero già trovare, sotto- o male utilizzate, nell'organico globale della Magistratura penale ticinese.

✳ ✳ ✳ ✳ ✳

In conclusione, per i motivi sopra indicati, la maggioranza della Commissione della legislazione ritiene che la nomina di un Giudice "straordinario-permanente" così come richiesta dal Consiglio di Stato non possa essere accettata, ed invita pertanto il Gran Consiglio a **respingere** il messaggio n. 5545.

Per la maggioranza della Commissione della legislazione:

Lorenzo Quadri, relatore
Bertoli - Bobbià - Carobbio W. - Ghisletta D. -
Menghetti - Pantani - Vitta